

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

R O M A

R.G. n. 6312/2019

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse della prof.ssa **Anna Basso** (cod. fisc. [REDACTED])

[REDACTED] – come da procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t, il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI prof.ri Adriana Ninniri, c.f. [REDACTED]

[REDACTED] Libardi Antonio

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA degli esti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, e quindi di tutti i provvedimenti, ivi inclusi gli atti endo-procedimentali,

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

adottati nel corso della procedura in parola, già impugnati nel presente giudizio, nonché del codice sorgente del software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, quale documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto inficiato da evidenti e conclamate anomalie (*bug*) nel funzionamento dell'algoritmo progettato;

NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: **A)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data); **B)** del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019; **C)** dei verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; **D)** del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; **E)** dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; **F)** del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019; **G)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

concorsuale; **H)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna; **I)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; **L)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; **M)** della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*; **N)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; **O)** delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'Ente in data 12 ottobre 2018; **P)** del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; **Q)** del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); **R)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale –Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); **S)** del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; **T)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; **U)** di qualsiasi altro

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammessi allo svolgimento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, recante approvazione della graduatoria definitiva, nonché dei successivi atti adottati, ritualmente impugnati con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.

F A T T O

La vicenda di cui è causa è stata ampiamente illustrata nel ricorso introduttivo del giudizio nonché nei successivi motivi aggiunti ritualmente proposti, con i quali i ricorrenti, rappresentando di essere stati giudicati non idonei all'esito delle prove scritte, impugnavano le operazioni selettive del concorso ordinario indetto nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Come rilevato nei precedenti scritti difensivi, a fronte della modalità di espletamento della procedura, interamente *computer based* mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica costituita *ad hoc* per il concorso in parola, i ricorrenti articolavano una specifica istanza istruttoria per l'acquisizione del codice sorgente

del *software* utilizzato nonché dell'intero flusso dei dati generato dal sistema, così da poter compiere quella necessaria verifica tecnica per valutare la correttezza delle operazioni.

Non vi è chi non veda, infatti, come la formalità adottata nella tornata di reclutamento in parola non possa *ex se* comportare una *deminutio* di tutela, rendendo impossibile effettuare quegli accertamenti istruttori che sono usualmente svolti in giudizio qualora le attività selettiva seguano l'ordinaria modalità cartacea. In tal senso, il principio del formalismo degli atti, ancorché digitali, costituisce un presidio ineludibile per garantire il rispetto dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità della selezione.

* * * * *

Accadeva che, a seguito di un distinto contenzioso insorto per l'accesso agli atti *ex lege* 241/1990, conclusosi con decisioni passate in giudicato del Giudice amministrativo, con verbale del 26 ottobre 2021 (**doc. 1**) il Ministero resistente rilasciava solo parte della documentazione richiesta (**doc. 2**), residuando ancora alcuni *files* essenziali per comprendere appieno il funzionamento del sistema e ricostruire le ragioni dei dedotti malfunzionamenti, rispetto ai quali è pendente apposita azione *in executivis*.

Ad ogni modo, il materiale acquisito veniva sottoposto dai ricorrenti ad esperti del settore, muniti di elevata qualificazione ed iscritti nei registri di CTU, per verificare gli aspetti tecnico-informatici del sistema predisposto per il concorso *de quo*.

All'esito di tale indagine (**doc. 3**), dopo aver ripercorso l'architettura del sistema, i consulenti potevano appurare che *«L'esame dei codici sorgenti e i documenti informatici forniti dimostrano che il software non salvava automaticamente le azioni transitorie del candidato (durante la prova) e/o il ripristino. A seguito di problemi sulla postazione informatica, non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto in precedenza. Il sistema ha salvato, solo parzialmente le risposte, nei casi di "conferma e procedi" al quesito, se successivamente sono state apportate modifiche ed elaborazioni allo stesso, da parte del candidato. In questo senso non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza, per poi salvare l'ultima versione nell'archivio. L'evidenza del fenomeno è supportata dai risultati ottenuti da diversi candidati che, nonostante abbiano alla fine del loro lavoro utilizzato la funzione "conferma e procedi", hanno avuto l'elaborato con risposte parziali, righe bianche, sovrapposte e in alcuni casi con frasi ripetute di seguito nella stessa riga. Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato. Per quest'ultimo aspetto si sottolinea la mancanza di impronta (hash) in base ad un algoritmo (tipo SHA256), idoneo ad identificare univocamente un "documento informatico", nella prova del candidato -già duplicata su Pendrive USB- e successivamente inviata al Cineca».*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come anche esplicitato nei commenti formulati dagli stessi programmatori, le disfunzioni tecniche, dovute anche al mancato rispetto degli *standards* di settore (ISO/IEC 25010- ISO/IEC9126), erano ben conosciute e, quindi, vi era la totale consapevolezza che il sistema poteva determinare la perdita di dati a causa di memorizzazioni incomplete (*“Provo a ricreare l’ambiente di esame, pregate per me”*).

Orbene, anche alla luce di una prima valutazione peritale solo parziale e comunque non esaustiva, ben si comprende come la piattaforma informatica non fosse affatto idonea ad assicurare la correttezza delle operazioni selettive, minando in radice l’attendibilità degli esiti.

Mutatis mutandis è come se dall’elaborato cartaceo consegnato al termine della sessione d’esame venissero “cancellate” parti o intere risposte date dal candidato a sua totale insaputa e con impossibilità di fornire alcuna prova in ordine al contenuto del compito effettivamente svolto, sic!

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, rinviene piana conferma la contestata alterazione del meccanismo concorsuale che è scaturita dall’utilizzazione di una piattaforma strutturata in un modo niente affatto congruo ed adeguato.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 cod. proc. amm., ad integrazione delle censure sollevate, i ricorrenti impugnano gli esiti del concorso in questione, già gravati con il ricorso e i motivi aggiunti, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241.

Gli esiti del concorso di cui è causa sono illegittimi in quanto irrimediabilmente inficiati dai vizi che attengono alla modalità di svolgimento delle prove stante la patente inidoneità del *software* a garantire la regolarità delle operazioni.

A) Come noto, in materia di procedure comparative-competitive il formalismo degli atti adottati risponde ad una finalità essenziale ed ineludibile, costituendo un presidio necessario ad assicurare il rispetto dei canoni fondamentali di trasparenza, imparzialità e *par condicio* tra i candidati, che connotano intimamente l'attività di reclutamento.

Al pari di quanto costantemente affermato in giurisprudenza con riferimento all'affidamento di contratti pubblici, infatti, può senz'altro ritenersi applicabile alle vicende concorsuali la massima consolidata secondo la quale « *Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e trasparenza dell'azione amministrativa, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità e la parità di condizioni tra i concorrenti*» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 agosto 2011 n. 4713. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2010 n. 8153; Sez. V, 6 settembre 2007 n. 4683).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Di qui, la necessità del compimento di attività materiali congrue (ad esempio, per l'imbustamento e la conservazione dei plichi con appositi sigilli) e della redazione di relativi verbali descrittivi affinché sia possibile *ex post* verificare in concreto l'espletamento delle operazioni concorsuali e, nel caso, sindacarne la legittimità.

Con ogni evidenza, quindi, **la digitalizzazione delle attività concorsuali non può essere suscettibile di svuotare di contenuto tali garanzie, ridotte ad un mero simulacro, rendendo impossibile ricostruire l'intero iter procedimentale.**

In questo senso, se è vero che l'art. 3 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241 concede all'Amministrazione la facoltà di agire mediante strumenti telematici e informatici per conseguire obiettivi di efficienza, ciò non può comunque andare a discapito dell'imparzialità e della trasparenza delle operazioni selettive.

Del resto, proprio in una controversia attinente al settore scolastico, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *«In caso di ricorso ad algoritmi per l'adozione di provvedimenti amministrativi, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità (...) Il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) della P.A. deve essere "conoscibile", secondo una declinazione*

rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881).

In tal senso, quindi, il codice sorgente (algoritmo) costituisce un atto amministrativo in formato digitale che è suscettibile di ostensione e, conseguentemente, di impugnazione, traducendo in linguaggio informatico attività costituenti esplicazione di funzioni pubbliche.

Non vi è chi non veda come gli errori del sistema predisposto per la gestione del concorso *de quo* non fossero immediatamente percepibili, essendo necessario conoscere i dati e metadati di funzionamento, sicché è stato possibile rilevarli soltanto a seguito dell'acquisizione (tuttavia parziale) del codice sorgente mediante apposito incarico a consulenti esperti del settore.

Orbene, **l'indagine tecnica svolta dai consulenti di parte, sebbene solo su informazioni parziali, ha consentito di evidenziare la sussistenza di alcuni bug**

di sistema che potevano portare la piattaforma a non memorizzare interamente l'elaborato dei candidati nonostante avessero eseguito la funzione “conferma e procedi” inserita nel software.

E ciò è accaduto anche nel caso in cui il termine assegnato per il completamento della sessione d'esame veniva a spirare senza che il candidato avesse il tempo di confermare tutti gli *items*, non essendo previsto alcun salvataggio automatico, con conseguente ingiusta vanificazione di tutti gli sforzi profusi durante la prova.

Come rilevato da codesto ecc.mo Tribunale in fattispecie analoga, infatti, «*le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante "conferma e procedi", relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 febbraio 2017 n. 2513, passata in giudicato).

I suddetti vizi tecnici sono chiaramente idonei a minare in radice l'attendibilità delle operazioni selettive in assenza di un supporto cartaceo che possa "cristallizzare" le effettive risposte fornite dal candidato, il quale non dispone neanche della "prova in brutta" per svolgere *ex post* il controllo sulla completezza del testo risultante a sistema.

In altri e più chiari termini, **il lamentato malfunzionamento ha finito con l'alterare la selezione concorsuale dal momento che non viene offerta alcuna**

garanzia di certezza sui contenuti della prova svolta; circostanza, questa, che rende *ex se* illegittimi gli esiti del concorso, non essendo possibile compiere una verifica *ex post* con le necessarie condizioni di oggettività.

* * * * *

B) Ma non solo. I consulenti, infatti, hanno potuto altresì avvedersi che «*Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell'elaborato*».

In tal senso, infatti, le singole postazioni informatiche non risultavano essere collegate in rete e, quindi, non era possibile effettuare alcuna verifica *ex ante* sulla utilizzazione dei codici alfa numerici assegnati ai candidati. In altri e più chiari termini, non era possibile controllare preventivamente che ogni computer usasse effettivamente solo una specifica e distinta credenziale.

Il sistema, quindi, non impediva la duplicazione degli accessi con i medesimi codici ovvero lo scambio dei medesimi, sicché non è possibile tecnicamente stabilire l'effettiva attribuzione della prova a ciascun candidato, ossia non è predicabile con assoluta sicurezza la paternità dell'elaborato corretto.

E' di palmare evidenza che la riscontrata anomalia incide gravemente sul rispetto del principio di anonimato siccome non è certa la riferibilità della prova al candidato cui poi viene associata la correzione, con conseguente violazione dell'interesse pubblico alla individuazione dei soggetti più idonei ad assumere le funzioni bandite.

In tal senso, è noto che *«Nell'ambito di un concorso a pubblico impiego il criterio dell'anonimato nelle prove scritte costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni»* (cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 luglio 2021 n. 8172. In termini, cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 aprile 2021 n. 4142; Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2019 n. 7152).

L'importanza di tale canone di condotta comporta evidentemente la necessaria caducazione della selezione, qualora non ne sia garantito l'integrale rispetto, delineandosi una fattispecie di pericolo "astratto" volta ad evitare qualsiasi intervento esterno, anche solo potenziale.

Al riguardo, infatti, costituisce *ius receptum* che *«La violazione del criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di un concorso pubblico e, dunque, del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione da parte della Commissione all'uopo nominata, determina un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio della procedura irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018 n. 5571. In senso conforme, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015 n. 15).

Anche sotto tale profilo, quindi, ne deriva quindi l'illegittimità degli esiti impugnati a cagione della strutturazione di una piattaforma informatica assolutamente inidonea a replicare le modalità cartacee con i medesimi *standards* di trasparenza ed imparzialità.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Per mero tuziorismo, occorre poi rilevare come, nelle more, i ricorrenti abbiano proseguito gli approfondimenti e le verifiche inerenti ai compiti corretti agli idonei, verificando ulteriori elementi di manifesta irragionevolezza nei giudizi formulati dalle Commissioni esaminatrici, sia con riferimento all'applicazione del criterio di valutazione "*Inquadramento normativo*", sia con riguardo all'attribuzione di punteggi illegittimi siccome non indicati nella griglia approvata con verbale del 26 gennaio 2019, addirittura in alcuni casi oltre il *range* massimo previsto.

Come emerge dal nuovo report integrativo (**doc. 4**), in aggiunta ai precedenti reports già depositati in atti, le deviazioni rispetto alla corretta regola di condotta da parte degli organi tecnici ha determinato una manifesta alterazione del

meccanismo selettivo, privilegiando incomprensibilmente alcuni candidati i cui elaborati non avrebbero conseguito l'idoneità a parità di metro di giudizio.

In tal senso, emerge con forza la palese disomogeneità nelle valutazioni espresse nonostante l'approvazione del verbale di adozione dei criteri in seduta plenaria fosse proprio finalizzata ad assicurare la massima condivisione dei parametri così da evitare ingiuste difformità nell'esame dei compiti.

E' indiscutibile, infatti, che l'omogeneità dei giudizi è una connotazione inderogabile delle modalità di svolgimento delle operazioni selettive siccome costituisce una declinazione dei principi fondamentali di trasparenza e imparzialità.

Come già dedotto, la mole notevole di anomalie riscontrate evidenzia come i disallineamenti dai criteri di oggettivizzazione dei giudizi, lungi dall'essere meramente sporadici ed isolati, abbiano invece condizionato gravemente gli esiti del concorso, anche perché concentrati in un numero esiguo di sotto-Commissioni. Ad ogni modo, fermo il vizio introdotto già nei precedenti scritti difensivi, ci si riserva in corso di causa di illustrare *funditus* le criticità rilevate mediante una complessiva riepilogazione dei casi accertati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

A fronte delle denunciate anomalie tecniche, di cui si è potuto solo ora dare un principio di prova a fronte del reiterato rifiuto opposto al rilascio del codice sorgente da parte del Ministero resistente e del Cineca, sanzionato dal Giudice Amministrativo, si insiste per l'espletamento di una indagine istruttoria completa

che consenta di acquisire elementi necessari al sindacato giudiziale, con conseguente ingiunzione alle Amministrazioni costituite a produrre copia integrale del software nonché dei dati e dei metadati generati dal sistema, al fine di integrare l'accesso agli atti solo parzialmente riconosciuto.

Al contempo, si insiste per la nomina di apposita Consulenza Tecnica ovvero per l'incarico di una necessaria verifica onde poter appurare le effettive modalità di funzionamento della piattaforma e quindi accertare il rispetto delle garanzie di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Con ogni più ampia riserva ex art. 43 cod. proc. amm. di integrare ulteriormente le difese con la proposizione di nuovi motivi aggiunti all'esito della piena conoscenza degli elementi endo-procedimentali, soprattutto di carattere tecnico-informatico, che hanno determinato il contenuto dei provvedimenti impugnati.

P Q M

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e di tutti i motivi aggiunti ritualmente proposti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio e con attribuzione.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che i presenti motivi aggiunti non sono soggetti al pagamento del contributo unificato siccome non comportano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente secondo i chiari criteri indicati dalla Corte di Giustizia UE (Corte di Giustizia UE, Sez. V, 6 ottobre 2015 in causa C-61/14) e dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2020 nn. 23528 e 23530), con orientamento

consolidato anche nella giurisprudenza del Giudice Tributario (Comm. Tributaria Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. VII, 2 luglio 2021 n. 2484; Comm. Tributaria Provinciale per la Campania, Napoli, Sez. XXXIV, 25 maggio 2021 n. 5627; Comm. Tributaria Regionale per la Basilicata, Potenza, Sez. II, 12 maggio 2021 n. 118).

Napoli – Roma, 22 dicembre 2021

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei
ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei
e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con
d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;

- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, in conseguenza delle recenti rettifiche apportate alla stessa, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 22 dicembre 2021

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO **ROMA**

**Istanza di autorizzazione al deposito dei files contenenti il codice sorgente su
supporto informatico**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei
ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

- i files relativi al codice sorgente, di cui al doc. 2, hanno dimensioni tali da non
poter essere depositati secondo l'ordinario sistema di deposito PAT

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare il deposito in
Cancelleria del codice sorgente su supporto digitale (DVD / chiavetta USB).

Con ossequio

Napoli – Roma 22 dicembre 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica
in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi
all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 22 dicembre 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 22/12/2021 17:58:58

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 11/2022 del 5 novembre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6312/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".